

REGIONE VENETO

Azienda U. L. S. S. n° 3 SERENISSIMA

Direzione Servizi Tecnici e Patrimoniali

Via Don Federico Tosatto n.147 - 30174 Mestre Venezia

Codice fiscale e partita I.V.A. 02798850273

**Appalto servizio di sorveglianza antincendio H 24 presso l'Ospedale SS. Giovanni
e Paolo di Venezia - CIG BA5A3E4DCE**

S C R I T T U R A P R I V A T A

TRA

- L'Azienda U.L.S.S. N.3 Serenissima con sede legale in Venezia-Mestre, nella persona dell'Ing. Peter Francis Casagrande, nato a Montreal (CAN) il 26/11/1960, C.F. CSGPRF60S26Z4010, Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS n° 3 Serenissima, domiciliato per la carica e l'ufficio presso Via Don Tosatto n° 147, 30174 Mestre Venezia a ciò nominato con Delibera del Direttore Generale n° 2481 del 31/12/2018 e in funzione di delega disposta dal Delibera del Direttore Generale n° 213 del 6/02/2018, nel seguito denominata "Azienda";

E

- Sig., nato a il .../.../..., C.F., in qualità di rappresentante legale dell'Impresa..... aggiudicataria del servizio in oggetto, con sede in CAP , Via , C.F. e P. IVA; (di seguito Appaltatore)

P R E M E S S O C H E

- l'appalto consiste nell'espletamento del servizio di sorveglianza antincendio H 24 presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia;

- ai sensi e nelle modalità degli artt. 70, 71 e 107 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., è stata attivata una gara a procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata espletata una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sull'importo a base d'asta di € 537.469,85 (IVA esclusa), esclusi oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 per un totale di € 539.469,85, finalizzata all'affidamento del "Servizio di sorveglianza antincendio H 24 presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia";

- l'appalto è previsto per una durata di 1 anno, con eventuale estensione di un altro anno a discrezione della Stazione appaltante, nelle indicazioni dell'art. 76, comma 6, del D. Lgs. N° 36/2023 e s.m.i.;

- l'Impresa di, in esito all'espletamento della gara in oggetto, è risultata aggiudicataria dell'appalto avendo presentato un ribasso del% sull'importo a base d'asta di € 539.469,85 (IVA esclusa), incluso oneri sicurezza interferenza DUVRI, per una eventuale gestione biennale del servizio;

- con delibera del Direttore Generale n° ... del, per quanto sopra, è stato aggiudicato il "Servizio di sorveglianza antincendio H 24 presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia" all'Impresa di per un periodo di un anno per un importo di € (IVA esclusa), comprensivo di € 2.000,00 per oneri della sicurezza interferenziali DUVRI;

- i controlli avviati per verificare l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara attraverso l'acquisizione della relativa documentazione sul sistema FVOE, istituito presso l'ANAC, hanno dato esito positivo;

- le Parti possono formalizzare il contenuto dei reciproci obblighi attraverso la stipula del presente contratto;

- il termine dilatorio previsto dall'art. 18, comma 3, lett. d) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. risulta scaduto il 2025.

TUTTO CIO' PREMESSO

i contraenti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

1. L'Azienda ULSS n° 3 Serenissima (Azienda) commissiona all'Appaltatore di, che accetta, il "Servizio di sorveglianza antincendio H 24 presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia" annuale, con opzione per un secondo anno a discrezione della Stazione appaltante, così come specificato in sede di gara aperta nella piattaforma SINTEL ID, i cui contenuti si intendono noti, richiamati e parte integrante del presente contratto.

2. Sono da intendersi parte integrante ed allegati al presente atto:

- a) Il bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) progetto e stima economica del servizio;
- d) Capitolato Speciale Prestazionale d'Appalto (CSA);
- e) DUVRI;
- f) Offerta tecnica
- g) Offerta economica;
- h) Polizze a garanzia;
- i) Codice di comportamento di questa stazione appaltante Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS 3 Serenissima approvato con delibera del Direttore generale n. 2282 del 30/12/2022.

ART. 2

1. Il servizio sarà da intendersi espletato a "corpo", per un importo complessivo annuale pari a € (IVA esclusa), di cui € al netto del ribasso d'asta e € 2.000,00 per oneri della sicurezza interferenze DUVRI non ribassati, desunto dal ribasso d'asta rappresentato nella offerta di gara, oltre IVA 22% in aderenza alle correnti disposizioni di legge.

2. La Stazione appaltante ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione del servizio da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

3. Saranno osservate le disposizioni sulla eventuale revisione dei prezzi ai sensi di legge previste all'art. 19 del CSA.

ART. 3

1. Il presente appalto sarà regolato dalle vigenti disposizioni Statali e Regionali in materia di Lavori Pubblici, nessuna esclusa.

2. In particolare, il contratto sarà regolato dalle disposizioni del d.lgs 36/2023 (Codice) e relativi allegati.

ART. 4

1. La durata del servizio in appalto ha la durata di un anno (12 mesi) con eventuale facoltà opzionale dell'Azienda di rinnovare per un ulteriore anno (12 mesi).

2. L'opzione di rinnovo verrà esercitata dall'Azienda previo invio di apposita pec all'Appaltatore con congruo preavviso.

3. Le penali per il ritardo nell'esecuzione dell'appalto saranno applicate in conformità alla legge, ovvero almeno 1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

4. Può essere adottata la rescissione anticipata del contratto nelle previsioni riportate al punto 3.1 del Disciplinare di gara

ART. 5

1. L'Appaltatore di all'atto della firma del presente contratto, presenta polizza fidejussoria n. del, emessa da - Agenzia di, per l'importo di €....., pari al 10% dell'importo affidato secondo l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto e una polizza assicurativa n., rilasciata da - Agenzia di, per rischi di esecuzione e verso terzi come previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 6

1. L'Azienda, nel caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa, a suo giudizio insindacabile, si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio, in tutto o in parte a spesa dell'Appaltatore,

all'espletamento del servizio; inoltre si riserva di risolvere il contratto mediante contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

2. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Azienda dispone la risoluzione del contratto (così come previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023).

3. L'Azienda si riserva comunque la facoltà di procedere alla risoluzione, alla sospensione e/o risoluzione del contratto qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 121, 122 e 123 del D. Lgs. n° 36/2023.

ART.7

1. In aderenza a quanto previsto nell'art. 119 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., è vietato subappaltare l'integrale esecuzione delle prestazioni in appalto, ovvero non potrà essere prevalente rispetto all'importo del contratto. Il contraente principale e l'eventuale subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

2. Il subappalto è regolato dagli artt. 16 e 17 del CSA che si intende qui richiamati.

3. L'Appaltatore ed i subappaltatori, prima della consegna dei lavori devono produrre la documentazione della avvenuta denuncia ed il mantenimento delle regolari contribuzioni agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici.

4. L'Appaltatore è comunque obbligata ad applicare ed osservare le norme di tutela generale e speciale previste dall'art. 11 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i..

ART.8

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti nel presente contratto, quelli a lui imposti per legge.

2. L'Azienda mette a disposizione all'Appaltatore dei locali all'interno del Presidio che potrà utilizzare solo quale punto di stazionamento per il personale

in turno, deposito DPI, servizi igienici, spogliatoi; solo agli operatori in servizio sarà possibile utilizzare gli spazi di cui sopra.

3. L'Appaltatore è tenuto a farsi carico degli alloggiamenti per i propri dipendenti presso strutture esterne all'ospedale.

4. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nella fase gestionale dell'appalto e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

5. La gestione del servizio è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

6. L'Appaltatore, nomina di un proprio responsabile di commessa, al fine di garantire ed assicurare l'organizzazione e la gestione tecnica dell'appalto per l'intera durata contrattuale.

7. Il RUP ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile di commessa e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, inadeguatezza o comportamento gravemente negligente.

ART. 9

1. I pagamenti saranno effettuati mensilmente al netto del ribasso d'asta, delle ritenute e della rate precedenti secondo quanto indicato all'art. 15 del CSA.

2. Le liquidazioni avverranno ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i..

ART. 10

1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale per l'appalto in oggetto presso la propria sede legale....., c.a.p., Via....., in osservanza degli artt. 2 e 3 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto 145/2000.

2. L'Impresa si impegna ad osservare, per sé e per gli eventuali subappaltatori o subaffidatari-fornitori, tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/10 e s.m.i., e autorizza ad effettuare i

pagamenti a mezzo bonifico bancario c/o Banca....., Filiale, IBAN, intestato alla Impresa......

3. L'inosservanza di quanto sopra sarà motivo di risoluzione in danno del contratto, anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.

ART. 11

L'Appaltatore si impegna a rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 ottobre 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti".

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente comma.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Azienda e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'Appaltatore. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che

abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

L'Azienda si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Appaltatore, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia

all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list" in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.

L'Appaltatore prende atto che, sulla base della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e della delibera C.I.V.I.T. n. 72 del 11 settembre 2013 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione", l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima ha approvato il Piano aziendale per la prevenzione della corruzione ...-... , contenuto nel nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 dell'Azienda ULSS 3 approvato con Delibera del Direttore generale n. 184 del 30/01/2025, e si impegna a osservarne il contenuto. La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

Si precisa, inoltre, che al presente contratto si applicano il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

ART. 12

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'espletamento del servizio, la risoluzione ed in genere circa le sorti del presente Contratto d'Appalto, sarà considerato in prima istanza l'accordo bonario ai sensi dell'art. 210 e 211 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.

2. In caso di non accordo, le controversie eventualmente derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro esclusivamente competente di Venezia, rimanendo esclusa quindi la competenza arbitrale.

ART. 13

1. Ad ultimazione dell'appalto si procederà alla redazione del certificato di conformità del servizio, previa verifica dei riscontri e degli adempimenti di legge, nelle modalità dell'art. 116 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 237 della D.P.R. n° 207/10.

ART. 14

1. E' da ritenersi parte integrante ed allegato al presente contratto il DUVRI delle interferenze posto in gara, i cui oneri per un anno sono pari a € 2.000,00 (IVA esclusa) e non sono stati soggetti a ribasso.

2. L'Impresa ha tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, anche degli oneri della sicurezza propri dell'impresa e ai costi della manodopera previsti dall'art. 91, comma 5, e dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. relativi all'appalto in oggetto.

ART. 15

1. Sono a carico della Impresa affidataria l'imposta di bollo sui documenti previsti dal Codice Appalti D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. (come da indicazioni della Agenzia delle Entrate con risposte n° 7 e 347/2021) riportati nel precedente art. 1 ed eventuali spese per la pubblicazione degli avvisi e degli esiti di gara, oltre alla registrazione del contratto in caso d'uso e ogni altro afferente.

2. A riguardo del trattamento dei dati personali, si osserverà quanto previsto dal Regolamento generale GDPR 2016/679. Il titolare dei dati sarà l'Azienda ULSS 3 Serenissima, mentre la gestione dei medesimi sarà a cura del Responsabile della struttura di riferimento incaricato.

3. Per quanto non contenuto o convenuto nel presente Contratto, saranno considerate ed applicate le normative statali e regionali in materia di Lavori Pubblici (tutte incluse) oltre alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data,

Per l'Impresa aggiudicataria

Per l'Azienda ULSS 3 SERENISSIMA

Il Rappresentante Legale

Il Direttore Servizi Tecnici

.....

.....

L'imposta di bollo è stata assolta dal contraente mediante pagamento con modello F23, codice tributo 456T - con oggetto: "Servizio di sorveglianza antincendio H 24 presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia - CIG
XXXXXXXXXX"

La copia scansionata del modello F23, con timbro che ne attesta l'avvenuto pagamento, è allegata al presente atto.